

Regolamento per la concessione, a favore di associazioni che attuano progetti di autonomia personale o inserimento lavorativo per persone con disabilità, dei contributi previsti dall'articolo 8, commi 12, 13 e 14 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022).

Articolo 1 oggetto e finalità

Articolo 2 progetti

Articolo 3 beneficiari e criteri per la definizione del contributo

Articolo 4 modalità di presentazione delle domande

Articolo 5 concessione ed erogazione dei contributi

Articolo 6 rendicontazione ed esito del progetto

Articolo 7 revoca e rideterminazione dei contributi

Articolo 8 norma di rinvio

Articolo 9 entrata in vigore

Art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*), disciplina le condizioni, i criteri e le modalità di presentazione delle istanze e di concessione dei contributi, a favore di associazioni che attuano progetti di autonomia personale o inserimento lavorativo per persone con disabilità, previsti dall'articolo 8, commi 12, 13 e 14 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (*Legge di stabilità 2022*).
2. I progetti di cui al comma 1 sono finalizzati a sostenere l'integrazione sociale e un generale miglioramento del benessere psicofisico delle persone con disabilità attraverso attività atte a favorire l'effettiva inclusione e partecipazione alla società delle persone con disabilità e delle loro famiglie, nonché a sensibilizzare e formare la comunità di riferimento.

Art. 2 progetti

1. In relazione alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, i progetti hanno i seguenti obiettivi:
 - a) Valorizzazione della creatività e delle potenzialità individuali;
 - b) Potenziamento delle capacità comunicative verbali e non verbali;
 - c) Creazione di una rete di volontariato sociale;
 - d) Organizzazione di laboratori per lo sviluppo dell'autostima;
 - e) Aumento delle competenze relazionali, comunicative e sociali;
 - f) Incremento della creatività nella risoluzione di problemi.
2. I progetti sono redatti utilizzando il modello di cui all'allegato A) e contengono i seguenti elementi:
 - a) Titolo del progetto;
 - b) Durata delle attività progettuali;
 - c) Finanziamento richiesto;
 - d) Territorio di attuazione del progetto;

- e) Target di utenza;
- f) Descrizione e obiettivi;
- g) Azioni previste;
- h) Descrizione degli elementi qualitativi;
- i) Cronoprogramma delle attività;
- j) Risultati finali attesi e impatto della proposta progettuale nel contesto di riferimento;
- k) Monitoraggio e valutazione dei risultati.

Art. 3 beneficiari e criteri per la definizione del contributo

1. Beneficiari dei contributi sono le associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo settore*). Fino alla piena operatività del RUNTS, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri regionali di Organizzazioni di volontariato e di Associazioni di promozione sociale.
2. Per ogni esercizio finanziario ogni associazione può presentare domanda per un solo progetto.
3. Non può essere presentata domanda nelle tornate successive per un progetto già oggetto di finanziamento.
4. I contributi sono concessi in un'unica soluzione in relazione al finanziamento richiesto e fino a un massimo di 20.000,00 euro.

Art. 4 modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, redatte secondo il modello di cui all'allegato B) e sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate al Servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali e dell'integrazione e assistenza sociosanitaria della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, di seguito denominato Ufficio competente, entro il 31 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 8, comma 13, della legge regionale 24/2021; la data di presentazione è attestata dal timbro di protocollo di arrivo nel caso di consegna a mano, ovvero dalla data di spedizione in caso di invio a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).
2. Le domande sono corredate dalla scheda di progetto di cui all'articolo 2, comma 2 e sono munite di bollo qualora il beneficiario non rientri fra le previsioni di esenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (*Disciplina dell'imposta di bollo*).
3. Sono inammissibili le domande di contributo:
 - a) Presentate da associazioni non iscritte al Registro di cui all'articolo 3, comma 1;
 - b) Prive della firma del legale rappresentante;
 - c) Non corredate dalla scheda di progetto.

Art. 5 concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi con procedura valutativa con procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*).
2. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
3. L'ufficio competente svolge l'istruttoria verificando la regolarità delle domande e la congruità dei progetti presentati in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1 e alla presenza degli elementi di cui all'articolo 2, comma 2 e comunica entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda la concessione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili, disponendone contestualmente l'erogazione.

4. Qualora l'istruttoria evidenzi la non conformità al presente regolamento della documentazione presentata ovvero qualora non pervenga all'Ufficio competente, entro i termini di legge, la eventuale documentazione integrativa richiesta, viene comunicato per iscritto al richiedente il diniego alla concessione del contributo.

Art. 6 rendicontazione ed esito del progetto

1. I beneficiari dei contributi, entro i termini stabiliti nel decreto di concessione, presentano il rendiconto con le modalità stabilite dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, corredato da una relazione descrittiva di esito dei progetti in relazione alle attività e agli obiettivi previsti.
2. Sono ammesse a rendicontazione le spese indicate nella richiesta di finanziamento e riguardanti la realizzazione delle attività progettuali.
3. Non sono ammissibili a contributo le seguenti spese:
 - a) Attività già sostenute da specifici interventi economici pubblici;
 - b) Spese di investimento per interventi strutturali e di manutenzione straordinaria, per l'acquisto di arredi e attrezzature e, in genere, di beni ammortizzabili;
 - c) di rappresentanza e, in ogni caso, le spese che non rispettino il dettato normativo in materia di volontari e lavoratori previsto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché da quanto disposto dalle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia.

Art. 7 revoca e rideterminazione dei contributi

1. Il contributo è rideterminato, con recupero delle somme già erogate in eccedenza, nel caso in cui le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano inferiori a quanto concesso.
2. L'omessa presentazione della documentazione di cui all'articolo 6, comma 1 entro il termine fissato, eventualmente prorogabile una sola volta, comporta la revoca del contributo e l'obbligo di restituzione delle somme percepite ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 8 norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 9 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE